

Registro Generale n. 64 Del 29/10/2024

ORDINANZA SETTORE POLIZIA LOCALE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELL'ADDUTTRICE PER L'INTERCONNESSIONE IDRICA TRA BELFIORE E VERONA EST - TRATTO VERONA EST-LAVAGNO - PROROGA AL 30.11.2024

IL RESPONSABILE

VISTA la propria ordinanza n. 56 del 30.09.2024 relativa alla nota acquisita al prot. generale del 30.09.2024 con la quale la Società F.I.S. S.p.A. Sede Legale Piazza Invalidi sul Lavoro, 28 – 24064 Grumello del Monte (BG) Sede amministrativa Via Delle Cicogne, 1 – 24060 Credaro (Bg), chiede il rilascio dell'autorizzazione per lavori di scavo per opere di posa di nuova tubazione acquedotto nell'ambito del progetto "Realizzazione dell'adduttrice per l'interconnessione idrica tra Belfiore e Verona Est - tratto Verona Est-Lavagno";

VISTA la nota acquisita al prot. generale del 28.10.2024 con la quale la Società F.I.S. S.p.A. chiede la proroga sino al 30.11.2024 dell'autorizzazione per lavori di scavo per opere di posa di nuova tubazione acquedotto nell'ambito del progetto <u>"Realizzazione dell'adduttrice per l'interconnessione idrica tra Belfiore e Verona Est - tratto Verona Est-Lavagno";</u>

VISTO che la modifica viabilistica riguarderà la chiusura di Via Ortini immediatamente dopo l'innesto con Via Pignatte sino al 30/11/2024;

CONSIDERATO le esigenze del traffico e le caratteristiche strutturali delle strade alternative;

RITENUTO quindi necessario per il periodo indicato adottare i necessari provvedimenti per disciplinare la conseguente viabilità oltrechè salvaguardare gli utenti della strada e gli esecutori dell'intervento:

VISTO l'art. 107, punto 5, del D. Lgs. 267 del 18.02.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", che attribuisce funzioni e responsabilità dei dirigenti nell'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi;

VISTO il D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli articoli 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503;

IN ESECUZIONE del decreto sindacale prot. 24312 del 28.12.2023 di attribuzione dell'incarico di Posizione Organizzativa;

ORDINA

- la chiusura con divieto di transito a tutti i veicoli di via Ortini per il tratto interessato dai lavori con deviazione apposta e sulla stessa via Ortini immediatamente dopo l'innesto con Via Pignatte per un periodo di ulteriori 30 gg. E quindi sino al 30/11/2024, da parte della Società **F.I.S. S.p.A.**;
- sia consentito l'accesso ai frontisti e ad essi diretti nei tratti non interessati dai lavori.

DISPONE

le seguenti prescrizioni a totale carico dell'impresa esecutrice dei lavori:

- 1. il cantiere dovrà essere delimitato e segnalato per tutta la durata dei lavori con apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), nel rispetto delle norme di cui all'art. 31 del Regolamento C.d.S. (D.P.R. 16/12/1992 n. 395 e s.m.i.);
- 2. dovrà sempre essere garantita la perfetta efficienza della segnaletica luminosa e di cantiere necessaria alla disciplina del traffico veicolare;
- 3. dovranno essere rispettati i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare di cui al D.M. 04.03.2013;
- 4. il posizionamento di adeguata segnaletica di preavviso e di deviazione per tutti gli utenti della strada.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni sopra segnate ai punti, saranno applicate le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

Alla presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e conseguente esecuzione, ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici, (D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione e conseguente esecuzione, (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e conseguente esecuzione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 37/3° comma del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada, si precisa che contro il presente atto, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per le decisioni di merito, con le formalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

La presente ordinanza viene inviata per l'esecuzione a:

- F.I.S. S.p.A. (e-mail: a.illiano@fisimpianti.eu);
- Messi Comunali;
- Responsabile del Settore Patrimonio;
- Comando Polizia Locale sede;
- Comando Stazione Carabinieri di San Martino B. A.;
- All'Assessore alla viabilità:

Della presente Ordinanza viene data notizia al pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio e

l'apposizione dei prescritti segnali stradali.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

San Martino Buon Albergo,

Letto e Sottoscritto a norma di legge

San Martino Buon Albergo, 29/10/2024

IL RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA LOCALE
Castrese Coppola
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Coppola Castrese

CODICE FISCALE: TINIT-CPPCTR63C23E625S

DATA FIRMA: 29/10/2024 10:35:13